

Rassegna Stampa

di Lunedì 7 novembre 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
33	L'Economia (Corriere della Sera)	07/11/2022	<i>Il senso di Nina per il pubblico impiego (R.Polato)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	07/11/2022	<i>Pnrr, i Comuni attuatori dei progetti sono 5.708 (G.Trovati)</i>	6
19	Il Sole 24 Ore	07/11/2022	<i>Bonus sui lavori edilizi, prima cessione parziale ancora da sdoganare (G.Gavelli)</i>	7
31	Il Sole 24 Ore	07/11/2022	<i>Meno programmi nel nuovo Codice appalti (P.Ruffini)</i>	8
1	Italia Oggi Sette	07/11/2022	<i>Imprese & P.A. - Know how aziendale piu' protetto nelle gare degli appalti pubblici (A.Ciccia Messina)</i>	9
Rubrica Innovazione e Ricerca				
1	Il Sole 24 Ore	07/11/2022	<i>Spid raggiunge quota 32 milioni Nel futuro ci sono anche i pagamenti (D.Aquaro)</i>	11
Rubrica Lavoro				
73	Italia Oggi Sette	07/11/2022	<i>Scelti&Prescelti - Pronto a cambiare 1/3 dei profili IT</i>	14
Rubrica Energia				
17	Il Sole 24 Ore	07/11/2022	<i>Con l'abitazione connessa si risparmia il 20-30% di energia (P.Guidi)</i>	15
1	Italia Oggi Sette	07/11/2022	<i>La casa e' intelligente e connessa anche per tagliare i consumi (I.Greguoli Venini)</i>	16
Rubrica Professionisti				
19	L'Economia (Corriere della Sera)	07/11/2022	<i>Dalla casa al testamento. I vestiti nuovi dei notai (I.Trovato)</i>	18
Rubrica Fisco				
55	L'Economia (Corriere della Sera)	07/11/2022	<i>Quando gli abusi non bloccano il bonus</i>	20
12	Italia Oggi Sette	07/11/2022	<i>Truffe al 110 %, si' al sequestro (D.Ferrara)</i>	21

IL SENSO DI NINA PER IL PUBBLICO IMPIEGO

di **Raffaella Polato**

Ha ragione, Veronica Galletta, quando osserva che «la narrativa del lavoro è soprattutto narrativa di fabbrica». Ha ragione, forse doppiamente, quando poi domanda: «Se dico “dipendente pubblico”, a cosa pensa?». Sorvoliamo. «Ecco, appunto. Mi fa rabbia che sia così». Cioè che, nell'immaginario collettivo, i tre milioni e rotti di italiani il cui stipendio è pagato dallo Stato appartengano tutti, indistintamente, alla stessa indecente categoria. Scegliete voi la variante: impiegati nullafacenti, furbetti del cartellino, professionisti dei certificati di malattia. È ovvio che è uno stereotipo, facile e pure un po' bugiardo. È un fatto però anche che di loro — i nullafacenti, i furbetti, i malati per finta — si parla sempre. Degli altri, mai.

Galletta ha deciso che era arrivato il momento di farlo. Usando gli strumenti che ha oggi: quelli della letteratura. Partendo dalla «rabbia» di cui sopra: in realtà, il senso di un'ingiustizia. Armandosi, infine, della profonda conoscenza di buona parte di quel mondo. Perché lo è stata anche lei, dipendente della pubblica amministrazione. Fino a tre anni fa faceva lo stesso lavoro della sua *Nina sull'argine*. Ingegnere idraulico. Responsabile, per conto dello Stato, di cantieri come quello raccontato nel romanzo che il 19 novembre, a Bergamo, si giocherà con gli altri tre finalisti il Premio Letteratura d'Impresa (dopo aver corso, a luglio, per lo Strega).

«È scesa dalla macchina e se li è ritrovata davanti... il geometra dell'impresa, l'assessore, il funzionario della Provincia, il rappresentante del Comitato locale». Galletta descrive così il primo giorno dell'ingegner Caterina Formica, Nina per gli intimi, sull'argine del fiume che dovrà mettere in sicurezza dopo un'alluvione. E ammettiamolo: come si fa, a non leggere quest'elenco come una chiara immagine della burocrazia, male tra i mali pubblici (e privati) alla pari con quella corruzione di cui in fondo è «madre» e che qui, nel libro, infatti irrompe subito?

Pregiudizi e verità

Invece. Pagina dopo pagina, evitando le trappole, Galletta riesce intanto a smontare i pregiudizi. Sul «suo» argine, chiuso uno snodo chiave dei lavori, Nina guarda «gli operai che stendono un telo di plastica sul getto», guarda il geometra che all'inizio aveva trattato con sospetto mentre ora «vorrebbe dirgli di fermarsi» e godere del momento, per una volta, «ma Bernini non ha pace, è di nuovo al telefono», e quel che le viene in

mente è un'immagine semplice nella sua verità: «Esiste una cosa che prima non c'era, e l'hanno fatta loro».

Ecco. Chi abbia girato anche solo un po' per il Paese delle mille e mille e mille fabbriche, piccole o grandi non importa, riconoscerà al volo ciò che questa frase racconta. È il senso, ritrovato, dell'orgoglio per un lavoro ben fatto. Qualunque lavoro: quello del «metalmecatronico» che imposta il robot per la verniciatura dell'auto superlusso (ma anche di una plebea citycar), del tintore che senza abilità di altissimo artigianato non potrebbe neppure sfiorare la seta dei migliori foulard del mondo, del falegname entrato ragazzino nella bottega di famiglia e che a furia di studiare e scegliere i legni migliori, di piallarli e scalpellarli, si è scoperto impensabili doti di designer e non a caso la bottega di famiglia, oggi, è un'osannata boutique del miglior made in Italy.

Però nel privato è normale. Alzi la mano chi è mai stato anche solo sfiorato dall'idea di qualcosa di simile nel pubblico. Nasce qui, la «rabbia» di Galletta. A un certo punto, «in un periodo difficile sul lavoro», le è scattato quel pensiero: «Facciamo un mestiere complicatissimo, schiacciato da mille regole e mille norme, ma chi se ne accorge?». In effetti. Pensiamoci: chi si è accorto mai — non «durante»: prima e dopo le foto-simbolo dell'emergenza Covid — dei turni infiniti di medici e infermieri? È un esempio, il più evidente. Farne altri sarebbe facile, ma il rischio sarebbe quello che Galletta è riuscita a evitare. Voleva raccontare «l'altro lato» del pubblico impiego senza cadere nella retorica, che con una protagonista donna già era in agguato a ogni pagina. Ci è riuscita. Ed è andata oltre. Se è vero — come è — che questo è anche o innanzitutto un romanzo sul lavoro, non avrebbe avuto senso lasciarne fuori i lati oscuri.

Il lavoro può darti orgoglio, dignità, una vita. E te li può togliere. Così è perciò anche nel libro. Non c'è orgoglio né dignità nel subappaltatore, realistico prototipo di troppi pseudo imprenditori, che in *Nina* recluta manovali extracomunitari e, al momento di pagarli, si tiene metà dello stipendio «ufficiale». Di peggio ci sono soltanto due cose: gli incidenti e le morti, non sempre inevitabili. «Che morisse qualcuno in cantiere è sempre stata una mia grandissima paura», dice Galletta, ed è dunque ovvio che lo spettro di quella vecchia angoscia avesse un posto di primo piano nel libro e logico, in un certo senso, che la veste fosse proprio quella dello spettro. È Antonio, l'operaio solitario, gilet leggero e felpa di Italia 90 nel gelo della nebbia in cui compare e scomparire, che Nina cerca quando ha bisogno di consigli.

Un'ombra, sì, perché «volevo raccontare i morti sul lavoro, e non avrei saputo farlo in altro modo». Il risultato è che nessuna denuncia è potente quanto queste poche righe a metà di un dialogo — ispirato dal mistero di Antonio — tra la protagonista e l'assessore comunale.

Lui descrive, lei pensa: «Gli operai fantasma, li chiamano. Morti bianche di operai in nero, che però fanno giri stranissimi. E si ritrovano assunti, in genere il giorno prima di morire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Scatti d'autore - Polesine

A sinistra e in basso, operai costruiscono gli argini ai lati del fiume Po (1957). In alto, un bambino osserva il livello dell'acqua dopo l'alluvione (1951)



Una donna capo-cantiere, un argine da costruire, la dignità (e l'orgoglio) «anche» di chi lavora per lo Stato. Contro burocrazia e corruzione
Il racconto dell'ex ingegnere idraulico Veronica Galletto

GLI ALTRI FINALISTI



Design e storia
«Partecipare all'impresa globale», di Fulvia Aloisio



Made in Italy
«Cosa vuoi di più dalla vita?», di Vena e Cappuccitti




Miti da collezionisti
«L'album dei sogni», di Luigi Garlando



Storie da premiare

Da ingegnere idraulico a scrittrice: Veronica Galletta ha messo molto della sua precedente esperienza professionale — vent'anni passati a guidare cantieri pubblici — in *Nina sull'argine*. È il suo secondo romanzo, nel luglio scorso è stato tra l'altro in corsa per il Campiello, ed è una delle quattro opere finaliste del Premio letteratura d'Impresa, promosso da L'Economia e ItalyPost. Il vincitore verrà scelto da una giuria popolare e sarà proclamato sabato 19 novembre, nel corso del Festival Città Impresa di Bergamo (in calendario nel weekend 18-20 novembre)



159329

AUTONOMIE LOCALI

**Pnrr, i Comuni
attuatori
dei progetti
sono 5.708**

Gianni Trovati — a pag. 31

Pnrr da attuare in 5.708 Comuni, l'80% ha meno di 10mila abitanti

Investimenti

Coinvolto anche il 61%
delle amministrazioni
con meno di mille residenti

Il 54,3% degli enti interessati
da progetti è al Centro-Sud
Nel 2023 la partita sulla spesa

Gianni Trovati

Si è discusso molto in queste settimane sulla spesa effettiva del Pnrr che si è rivelata decisamente più leggera del previsto, fermandosi nel 2021-22 a 20,5 miliardi di euro contro i 41,7 previsti all'inizio e i 33,5 stimati ad aprile nel Def. Il tema è importante ma ce n'è un altro più cruciale, che sembra attirare meno l'attenzione nel dibattito nazionale: la partita vera per la realiz-

zazione degli investimenti si gioca nel 2023, e il ruolo di centravanti tocca prima di tutto ai Comuni, interessati da 43 fra investimenti e sub-investimenti articolati fra 9 componenti lungo tutte le 6 missioni del Piano.

Un numero lo spiega. Secondo un monitoraggio appena condotto dalla Ragioneria generale dello Stato i Comuni «attuatori» di almeno un investimento del Pnrr sono 5.708, il 72,2% del totale. Fuori ne restano quindi 2.196, il 27,8%, che però sono interessati da progetti generali come quelli sulla digitalizzazione della Pa o la semplificazione amministrativa. Restando ai soli attuatori, il coinvolgimento è al 100% per le città dai 60mila abitanti in su, è al 98,8% per gli enti fra i 20mila e 60mila abitanti, resta fra il 69,4% e l'88,6% nelle fasce demografiche più basse e si attesta a un comunque elevato 61% per i paesi più piccoli, quelli che non raggiungono i mille abitanti. L'80% dei Comuni attuatori del Pnrr, cioè 4.582 su 5.708, è sotto i 10mila residenti.

La traduzione dei 40 miliardi Pnrr di competenza degli enti locali in asili nido, scuole, rigenerazione di edifici e spazi pubblici o in comunità energetica è quindi prima di tutto una sfida diffusa nei centri medio-piccoli. Il dato è facile da spiegare se si pensa alla geografia amministrativa italiana, ed è in linea con uno degli obiettivi trasversali al Pnrr che punta alla «coesione» fra i territori e quindi deve rivolgere un'attenzione particolare alle aree interne mediamente più svantaggiate rispetto alle città. Ma solleva una difficoltà in più. Un ultimo dato coerente con la natura del Pnrr è la prevalenza delle regioni centro-meridionali, dove si incontrano 3.099 Comuni attuatori cioè il 54,3% del totale e dove però le difficoltà amministrative prodotte dalle carenze di personale sono mediamente più profonde.

Numeri come questi spiegano bene come mai il Pnrr occupi le posizioni centrali nell'agenda (e nelle preoccupazioni) degli amministratori locali, e dei revisori dei conti che al tema han-

no dedicato anche l'ultimo convegno nazionale dell'Ancler che si è appena tenuto a Bari. E motivano il pressing che i sindaci portano avanti quotidianamente sul ministero dell'Economia, dove le preoccupazioni sono condivise, e su una politica nazionale che invece sembra più disattenta.

Il punto, come sottolineato anche dal presidente dell'Ancler Antonio Decaro nella lettera inviata nei giorni scorsi al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è che il 2022 è stato l'anno dei bandi e delle assegnazioni di fondi, ma il prossimo deve essere quello dell'aggiudicazione e dell'avvio dei lavori. Il calendario è implacabile nell'indicare che i tempi sono stretti, per esempio per gli asili nido su cui solo ora stanno arrivando le proposte di accordo ministeriale (Sole 24 Ore del 3 novembre); e il «rafforzamento amministrativo» è lento nel garantire ovunque le competenze necessarie. La questione vera è lì, più che nei dibattiti teorici sulle «modifiche al Pnrr».


© RIPRODUZIONE RISERVATA

40 miliardi

IL PIANO NAZIONALE DEI COMUNI

Il Pnrr prevede investimenti per 40 miliardi di euro di cui sono «soggetti attuatori» Comuni, Province e Città metropolitane. I filoni principali sono

rappresentati dall'istruzione (asili nido, scuole dell'infanzia ed edilizia scolastica) e dalla rigenerazione urbana. Ma sono 43 i filoni che interessano gli enti locali



IL CASO DUBBIO

Bonus sui lavori edilizi, prima cessione parziale ancora da sdoganare

Può una persona fisica che ha maturato – poniamo – una detrazione di 45mila euro per lavori di ristrutturazione in casa (ex articolo 16-bis, comma 1, lettera b, del Tuir) utilizzarne in dichiarazione, ad esempio, 25mila euro e cederne a terzi i restanti 20mila euro? Oppure può cedere le due *tranche* di detrazione a due soggetti diversi, per ipotesi, un fornitore e una banca? Queste domande (ovviamente non riferite alla cosiddetta “cessione delle rate residue”, sempre possibile) dovrebbero apparire, a più di due anni dal varo dell’articolo 121 del Dl 34/2020, talmente banali da avere una risposta scontata ma, a ben vedere, così non è.

Chi nutre perplessità nel confermare la legittimità del comportamento fa notare come la lettera b) del comma 1 dell’articolo 121 («cessione di un credito d’imposta di pari ammontare») alla detrazione spettante sia scritta in modo diverso dalla precedente lettera a) che disciplina lo sconto in fattura («fino ad un importo massimo pari al corrispettivo»), tanto che fin dalla circolare 24/E del 2020 l’Agenzia ha proposto numerosi di esempi di “sconto parziale” con detrazione diretta o cessione della quota residua, ma mai di cessione parziale o a più soggetti. E anzi, con l’interpello 279/2022 le Entrate hanno disegnato un (inedito) vincolo “per intervento”, affermando che «il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione», concetto ripreso dalla circolare n. 23/E/2022 (par. 5, pag. 92) ed esteso alle detrazioni derivanti da spese sostenute in anni diversi e a quelle rivenienti da differenti Sal.

Tuttavia, molti ritengono questi elementi assai più deboli di altri. In primo luogo, il comma 1-quater dell’articolo 121 prevede che «i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione», imponendo così un preciso vincolo solo dalla seconda cessione in poi (o la prima se il fornitore ha concesso lo sconto). In secondo luogo, la stessa circolare 19/E/2022 (par. 4.2, pag. 23) fa intendere che la prima comunicazione di opzione può prevedere una cessione parziale, mentre i vincoli al “frazionamento” nascono con le cessioni successive. Alla stessa conclusione si giunge leggendo tra le righe la risposta ad interpello 358/2022, dove si dice che «la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito».

Poiché riteniamo sia difficilmente giustificabile un trattamento differenziato in quest’ambito tra le due opzioni “parallele” della cessione e dello sconto in fattura, ci attendiamo una conferma della correttezza della “tesi positiva”, per la tranquillità dei tanti soggetti che hanno già posto in essere tale comportamento.

— **Giorgio Gavelli**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

The thumbnail shows a newspaper page with the following content:
Norme & Tributi
Remissione in bonis. I limiti per l'invio entro il 30 novembre
22 lire mille
CORSO AVANZATO DI ORIGINI DOGANALE E ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO
a cura di Prof. Enrico Ponticore
Da novembre 2022

Meno programmi nel nuovo Codice appalti

La riforma

Sale da 100mila a 150mila euro la soglia per i lavori pubblici da inserire nei piani triennali

La programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, che passerà da biennale a triennale, sarà necessaria rispettivamente per importi superiori a 150mila e 139 mila euro. Le novità sono prospettate dall'articolo 37 del Codice degli appalti messo a punto dal Consiglio di Stato.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adotteranno il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale (oggi è biennale) degli acquisti di beni e servizi.

Andranno approvati nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

Le amministrazioni approveranno anche l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nel preventivo comunque disponibile.

Il programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali dovranno contenere i lavori - compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o Ppp - il cui importo si stima pari o superiore a 150mila (oggi la soglia è 100mila).

I lavori di importo pari almeno a un milione saranno inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alter-

native progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria saranno inseriti anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Il programma triennale di acquisti e gli aggiornamenti annuali indicheranno le spese di importo stimato pari o superiore a 139mila euro (ora il limite è 40mila). Saranno pubblicati sul sito dell'ente e nella banca dati dei contratti pubblici.


Con l'allegato IX al Codice, con valore di regolamento ministeriale,

**Sugli acquisti documento con cadenza di tre anni
L'importo rilevante passa da 40mila a 139mila euro**

saranno definiti gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dei lavori, programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; saranno disciplinate inoltre le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare interventi o acquisti non previsti nell'elenco annuale. E saranno definite le modalità di raccordo con la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza a cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività. Infine l'allegato sarà modificato, in base all'articolo 17, comma 3 della legge 400/1988, con decreto del ministro delle Infrastrutture di concerto con il Mef.

—P.Ruf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Imprese & P.a. - Know how aziendale più protetto nelle gare degli appalti pubblici: i progetti nelle offerte devono essere tenuti riservati

Ciccio Messina a pag. 7

Lo prevede lo schema preliminare di riforma del codice messo a punto dal Consiglio di Stato

Appalti, know how più protetto

Progetti nelle offerte riservati, ma è salvo il diritto di difesa

Pagina a cura di

ANTONIO CICCIO MESSINA

Know how aziendale più protetto nelle gare degli appalti pubblici. I progetti contenuti nelle offerte devono essere tenuti riservati, con una eccezione: possono essere conosciuti da un altro partecipante alla gara, ma solo se indispensabili per la difesa in un giudizio. Ed è proprio il requisito dell'indispensabilità che alza il livello di tutela del "saper fare aziendale" contro iniziative contenziose, magari strumentali, dei concorrenti commerciali: a prevederlo sarà la riforma del codice degli appalti pubblici, in attuazione della legge delega 78/2022, della quale il Consiglio di Stato ha redatto uno schema preliminare datato 20 ottobre 2022.

Al centro dell'attenzione è l'accesso agli atti di gara, in special modo quando parti dell'offerta descrivono specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o gestionali proprie dell'impresa in gara (il know how), vale a dire l'insieme del "saper fare" e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che determina la specifica competitività dell'impresa.

Se tutto ciò è stato determinato per vincere una gara e probabilmente lo sarà anche per vincerne altre, è comprensibile che l'operatore economico voglia tenere riservate tutte quelle notizie, che potrebbero essere copiate e usate da altri partecipanti alle gare con gli stessi obiettivi.

Peraltro, la trasparenza amministrativa, che è lo strumento per conoscere gli atti per far valere le proprie ragioni, non può essere usata per eludere le regole della leale concorrenza.

La riforma in itinere degli appalti si carica l'onere di rinnovare le regole del bilancia-

mento tra le opposte esigenze, recuperando in gran parte alcuni orientamenti delle sentenze dei giudici amministrativi. Vediamo, dunque, quale sarà in prospettiva la tutela del know how negli appalti.

Differimenti. Anche nello schema di riforma del codice degli appalti rimane la scaletta dei limiti a tempo per evitare accordi illeciti o possibili pressioni e azioni di disturbo.

Riepiloghiamo tutte le ipotesi. Nelle procedure aperte, l'accesso è rinviato alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per avere l'elenco dei soggetti che le hanno presentate.

Nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, l'accesso è rinviato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per avere l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, ed anche per avere l'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte. Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, è consentito dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare.

È rinviato fino all'aggiudicazione l'accesso alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti. Rispetto al testo dell'omologa disposizione nel dlgs 50/2016, si tratta di una specificazione di nuova introduzione.

Sempre fino all'aggiudicazione è rinviato l'accesso alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti. Rispetto al testo dell'articolo 53 del dlgs 50/2016 la norma si profila ar-

ricchita nei riferimenti ai verbali e agli altri atti, dati e informazioni.

Infine, il momento dell'aggiudicazione segna la possibilità di avere l'accesso alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase. Rispetto al testo dell'articolo 53 del dlgs 50/2016 la norma si profila arricchita nei riferimenti ai verbali.

Divieti relativi. Poi lo schema di nuovo codice passa a elencare una serie di divieti di accesso e divulgazione, in alcuni casi superabili. Il primo caso riguarda le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (know how aziendale). Si deve notare che, stando al testo della bozza, questa esclusione è descritta dalla lettera della norma proposta quale caso di potenziale esclusione, così da anticipare il fatto che l'esclusione è una regola che ammette eccezioni.

Il secondo caso tocca gli avvocati, in quanto comprende i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici.

Il terzo caso mette il velo sulle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Per arrivare, infine, alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, se coperte da diritti di privativa intellettuale.

Si è detto che in alcuni casi i limiti sono superabili: vediamo quali e come. Uno è quello dei diritti d'autore sulle piattaforme e interessa le stazioni appaltanti. L'altro è quello delle offerte e delle loro giustificazioni, quando sono segreti tecnico e commerciali, sempre-

ché ci sia stata una motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente.

Per queste informazioni, l'accesso, di solito escluso, è, invece, consentito al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. Il diritto di difesa batte la riservatezza sul know how aziendale, ma con alcuni rigidi paletti.

Tutela del know how. Conoscere le offerte presentate da un concorrente a una gara pubblica può essere molto delicato quando le offerte contengono descrizione di particolari soluzioni e modelli organizzativi o produttivi: si tratta di aspetti che costituiscono aspetti di vantaggio competitivo, frutto di investimenti e di esperienze maturate e che non si ha piacere di regalare ai propri concorrenti.

D'altra parte l'operato della stazione appaltante deve poter essere verificato anche in relazione alla valutazione di tale aspetti ed eventuali vizi devono poter essere contestati in sede giudiziale.

Le prerogative della riservatezza aziendale non possono, infatti, pregiudicare i controlli sulla legittimità dell'operato della pubblica amministrazione.

La tutela della riservatezza cede, dunque, il passo al diritto di difesa, ma solo nei limiti di quanto indispensabile alla tutela di questo diritto.

La formulazione della bozza del nuovo codice degli appalti presenta una sensibile differenza rispetto al testo dell'articolo 35 del dlgs 33/2013.

In particolare, in quest'ultima formulazione l'acquisizione da parte di un concorrente della copia delle offerte degli altri partecipanti alla gara era consentito "ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

La formulazione proposta dal testo della bozza di riform-

ma, invece, pretende che l'accesso alle offerte sia "indispensabile" ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Non basta un generico collegamento tra offerte e diritto di difesa, ma ci vuole una strettissima correlazione tra informazioni e processo: in tanto l'offerta è conoscibile in quanto la mancata conoscenza impedisca di vedersi riconoscere le proprie ragioni, senza che sia possibile ricorrere a strumenti alternativi per far valere la propria posizione giuridica in giudizio.

L'indispensabilità lascia

fuori dalla porta chi, con il pretesto di far causa, vuole copiare il concorrente.

No a veti. La tutela del know how aziendale esposto nelle offerte di gare si basa su un presupposto sostanziale e su uno processuale.

Il presupposto sostanziale consiste nel fatto che le informazioni fornite in gara costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Questa formula mette in evidenza un onere di dichiarazione e un elemento oggettivo.

Da un punto di vista oggettivo deve trattarsi effettivamente

di segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela; in secondo luogo, ci vuole una dichiarazione motivata e comprovata.

La dichiarazione, peraltro, è soggetta alla valutazione della stazione appaltante. Altrimenti detto non basta la parola dell'operatore economico interessato, ma questa dichiarazione deve avere pezzi d'appoggio e, comunque, è l'amministrazione che deve verificare lo stato effettivo delle cose.

Tutto ciò è necessario per alzare uno schermo a protezione del know how. Ma non è sempre sufficiente, perché se la conoscenza dell'offerta è in-

dispensabile a un altro concorrente per tutelarsi in giudizio, lo schermo, a questo limitato fine, si abbassa.

E' qui, lo si ribadisce, proprio sulla condizione di indispensabilità scatta la più incisiva tutela del know how: se non c'è l'indispensabilità cala nuovamente il sipario e i segreti aziendali sono nuovamente al coperto.

Vaghezza. Le disposizioni, pur nella loro evoluzione, lasciano comunque una sensazione di incertezza a causa dell'estrema e impalpabile vaghezza delle parole usate, allargabili o restringibili come un elastico.

© Riproduzione riservata

Il contenuto della dichiarazione dell'operatore economico

Informazioni	Descrivere sinteticamente le informazioni
Natura delle informazioni	Indicare se si tratta di segreto tecnico, segreto commerciale o notizia riservata
Atti/documenti interessati, con esatta indicazione delle parti ritenute non ostensibili	Individuare con precisione gli atti che contengono le informazioni riservate, ad esempio segnalando i numeri delle pagine
Ragione della sottrazione all'accesso	Spiegare perché si tratta di segreto o notizia riservata
Riferimenti normativi	Indicare la base giuridica della natura di riservatezza o di segretezza
Indicazione di documentazione/altri elementi a comprova	Dichiarare e allegare i documenti e/o altri elementi presentati a sostegno




IDENTITÀ DIGITALE

Spid raggiunge quota 32 milioni
Nel futuro ci sono anche i pagamenti

Giunta a maturazione anche in Italia, l'identità digitale certificata prova a far rotta verso il wallet europeo: un portafoglio che possa integrare più funzioni (pagamenti inclusi) e che è previsto nella revisione del regolamento regolamento Ue su servizi fiduciari e firme digitali. Intanto il sistema pubblico di identità digitale (Spid) è già nelle mani del 63% degli italiani maggiorenni: a settembre gli utenti sono arrivati a quota 32 milioni (+30% rispetto al 2021).

Aquaro — a pag. 7



Spid in crescita

Un balzo del 30% sul 2021
Gli italiani in possesso delle credenziali Spid sono 32 milioni: +30% rispetto al 2021. Invece gli accessi hanno toccato il picco (95 milioni) a fine 2021; lo scorso settembre sono stati 68 milioni.

Il Sole 24 ORE del lunedì

Lotta ai falsi
Made in Italy, la rotta delle merci contraffatte dall'Asia all'Europa

A Nord-Est le città più attente ai green

Postamov

Spid vola a 32 milioni: l'identità digitale punta al nuovo wallet europeo

CONVINTI NELLA VISIONE ASSEMBLEA 2022 CONCRETI NELLA REALTÀ

IL TUO CARO SABBIO DELLA MANICA

159329

Spid vola a 32 milioni: l'identità digitale punta al nuovo wallet europeo

I dati 2022. Il 63% della popolazione maggiorenne è già accreditato al sistema Italia coinvolta nei progetti pilota sul portafoglio che integrerà i pagamenti

Dario Aquaro

Giunta a maturazione anche in Italia, l'identità digitale certificata prova a far rotta verso il *wallet* europeo. Verso un portafoglio transnazionale in cui integrare credenziali, certificazioni, documenti, pass, metodi di pagamento, titoli di viaggio e altri attributi.

Il sistema pubblico di identità digitale (Spid) è già nelle mani del 63% degli italiani maggiorenni: a settembre gli utenti sono arrivati a quota 32 milioni (+30% rispetto al 2021). Anche se la distribuzione resta disomogenea, con il 100% nella fascia 18-24 anni e solo il 24% tra i cittadini over 75, come evidenzia l'ultima ricerca dell'Osservatorio Digital Identity del Politecnico di Milano. Restano ancora fuori le persone più anziane e quelle meno avvezze all'informatica, più difficili da raggiungere, e dunque il ritmo di crescita sta progressivamente rallentando. Ma è un fatto che dal 2020 a oggi gli utenti di Spid siano più che raddoppiati. E che anche i possessori di Cie (carta d'identità

elettronica) siano ormai 31,3 milioni, +29% dal 2021. I livelli superano gli obiettivi del Pnrr, che ha fissato al 2024 il traguardo dei 32 milioni di cittadini con identità digitale certificata.

Le prossime frontiere

Il consolidamento dello Spid (con utenza pari al 54% degli italiani) – spiega il report del Politecnico che sarà presentato l'11 novembre – è simile a quello dei sistemi *full digital* in altri contesti nazionali: dal francese FranceConnect (60% di diffusione) al bel-

ga itisme (56%), al portoghese Chave Móvel (42%). Siamo ancora lontani dalle vette di Olanda (DigiD, 95%), Norvegia (BankID, 79%) e Svezia (BankID, 78%). Ma lì è un'altra storia. «I sistemi del Nord Europa sono gestiti da federazioni bancarie e hanno

iniziato a svilupparsi molti anni fa. Non sono identità digitali nate in ambito governativo, ma finanziario. Hanno seguito un percorso inverso al nostro: sono partiti dal privato per poi allargarsi al pubblico», dice Giorgia Dragoni, direttrice dell'Osservatorio.

In teoria tutti i sistemi eIDAS, nel quadro del regolamento Ue su servizi fiduciari e firme digitali, dovrebbero essere interoperabili; ma sembra che ora la Commissione voglia dare una spinta più decisa in questa direzione. Dopo la bozza di revisione del regolamento delineata lo scorso anno, il mercato dell'identità digitale muove verso il concetto di *wallet*, per integrare funzioni (qualificate e no) in un unico strumento. Sono coinvolti governi, banche e fornitori di servizi fiduciari; ma le opportunità di business attraggono anche le Big tech, che si propongono quali partner tecnologici degli enti nei vari Paesi. Samsung, ad esempio, ha avviato una collaborazione con la Germania per integrare nel suo *wallet* la versione digitale della carta d'identità. Mentre, uscendo dai

“confini eIDAS”, Apple ha stretto partnership con diversi Stati americani per digitalizzare la patente di guida.

Significa che integreremo nell'European digital identity wallet anche i sistemi di pagamento come Samsung Pay o Apple Pay? «Non proprio. In

questo quadro c'è infatti la tendenza a prediligere tecnologie di stampo europeo – commenta Dragoni –. Difficile capire al momento quale potrà essere il ruolo delle Big tech. Di certo, tutte quelle proprietarie di sistemi di pagamento hanno fatto *rebranding* verso una logica di *wallet*. Portafogli che accolgono pass e altri documenti e magari potranno incrociarsi più avanti con i wallet europei».

Progetti e servizi chiave

In prospettiva transnazionale, a febbraio 2022 la Commissione ha lanciato un bando da 37 milioni per lo sviluppo di progetti pilota che coinvolgano almeno tre Stati membri. L'Italia è attiva su più fronti. Il progetto che più si concentra sui pagamenti digitali è Nobid, nato dalla collaborazione di sei Stati e a trazione nordica (ci sono Islanda, Norvegia, Lettonia, Danimarca e Germania). Vi collaborano, tra gli altri, Intesa Sanpaolo, PagoPa e Abilab (il centro di ricerca dell'associazione bancaria).


A proposito di banche. Per diffondere l'uso dell'identità digitale è fondamentale la leva delle aziende private. E oggi ci sono ad esempio istituti di credito che, anche per l'apertura di un nuovo conto corrente, consentono di fare il primo riconoscimento con Spid. L'utilizzo del sistema – che continua a salire (nel 2022 lo Spid è stato usato in media 24 volte all'anno, contro le 22 del 2021 e le 9 del 2020) – non è infatti “strutturale”, ma è sempre più spinto dai servizi chiave e meno trainato da obblighi normativi (come l'accesso al cashback o al greenpass).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto europeo

Penetrazione di alcuni sistemi di identità digitale attivi in Europa sul totale della popolazione*

2020 2021 2022



Secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano siamo ancora lontani dalle vette di utenza dei Paesi del nord Europa

(*) Inclusi solo sistemi con fruizione esclusivamente digitale, cioè non basati su smartcard.
Fonte: Osservatorio Digital Identity, Politecnico di Milano (dati aggiornati a settembre 2022)

Pronto a cambiare 1/3 dei profili IT

Un terzo dei profili IT sta già cercando nuove opportunità professionali o lo farà nei prossimi sei mesi e il 53% riceve diverse offerte di lavoro ogni mese, fra cui oltre uno su cinque almeno due alla settimana (21%) e il 32% fino a dieci al mese, a conferma che nel panorama IT la domanda resta più alta dell'offerta. I lavoratori del settore cambiano lavoro principalmente per tre ragioni: opportunità di formazione continua (41%), possibilità di lavorare a progetti interessanti (38%), allineamento con la vision aziendale (33%). Sono alcuni dei risultati di una ricerca di Codemotion.



Con l'abitazione connessa si risparmia il 20-30% di energia

Sul mercato

Le novità disponibili


Gli esperti da tempo assicurano che una casa connessa, con IoT (Internet of Things) o con impianto completo, risparmia tra il 20 e il 30% di energia. Il primo semplice e poco costoso dispositivo è lo *smart meter* che, applicato al contatore (Legrand, BTicino) o alle prese via WiFi (Ketotek) misura in ogni momento i consumi e li comunica anche a voce all'utente. Ketotek, per esempio, controlla le prese senza nessun collegamento. Solo un sistema che governi l'intero impianto di riscaldamento e climatizzazione, può garantire, in nostra assenza o in caso di distrazioni e imprevisti, un consistente taglio della bolletta.

Per esempio il sistema domotico Domina, della Ave, tornata in questi giorni ad essere 100% italiana, oltre alla gestione personalizzata del clima (non solo della temperatura) di ogni ambiente, si accorge di una o più finestre dimenticate aperte. E le chiude o manda un allarme sullo smartphone. E si accorge quando, per errore, è stato programmato un livello troppo alto di riscaldamento rispetto al clima esterno. Le serrande possono aprirsi quando c'è il sole e d'estate è possibile ridurre i consumi dei climatizzatori con l'apertura automatica di tende e l'ombreggiatura delle finestre.


Molte aziende della domotica offrono soluzioni miste avanzate, filari e WiFi, molto flessibili e scalabili nel tempo, che riducono le complessità e i tempi dell'installazione. La più recente innovazione made in Italy, Linea della Vimar, è una collezione di 200 comandi, che abbinano la semplicità di uso e installazione (niente opere murarie, vanno in sostituzione

Come l'etichetta degli elettrodomestici

VECCHIE CLASSI ENERGETICHE



NUOVE CLASSI ENERGETICHE 2021



delle esistenti placche della luce) a design e materiali raffinati. Basta uno sfioro per gestire - ma funziona anche da remoto tramite app o con assistenti vocali - la temperatura di ogni stanza e i consumi energetici (luci comprese), oltre alla sicurezza e alle movimentazioni di tapparelle. Alla classica piattaforma modulare per l'*home & building automation* si affianca l'innovativa piattaforma XT. La Bosch ha presentato alla Ifa (la fiera internazionale dell'elettronica di Berlino),

Ci sono sistemi che collegati al contatore o alle prese via Wi-fi monitorano l'utilizzo dell'energia


Smart Kitchen Dock, una *console* che governa gli elettrodomestici con comandi vocali. Per rendere in tutto o in parte controllabili i consumi di uno o più apparecchi anche dall'auto o dall'ufficio, c'è l'adattatore della Elettrocanali, l'ECK81004 con tecnologia WiFi, una vera presa comandata, in modalità manuale attraverso un tasto laterale. Con l'app Tuya Smart, da scaricare su smartphone e con la rete WiFi casalinga, si gestisce a distanza l'accensione e lo spegnimento della presa per qualsiasi apparecchio o impostare un conto alla rovescia per l'accensione, anche con Amazon Alexa e Google Home. Tutti i sistemi di domotica possono controllare in modo automatico i consumi energetici grazie a termostato smart e a speciali limitatori (come il Restart di Gewiss) che impediscono consumi eccessivi facendo scattare il contatore. Se ci si dimentica acceso qualsiasi impianto, il controllo smart avvisa dello spreco e lo interrompe.

—Pa.Gu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La casa è intelligente e commessa anche per tagliare i consumi

Greguoli Venini a pag. 69



Aumenta il ricorso agli strumenti smart in diversi settori: dalla salute all'intrattenimento

Case connesse per ridurre i costi

Ora è boom di soluzioni per tenere sotto controllo i consumi

Pagina a cura

DI IRENE GREGUOLI VENINI

L'uso dei prodotti che rendono la casa più intelligente cresce. Complici il rincaro dei costi dell'energia e la situazione di incertezza economica che trainano, infatti, l'acquisto di dispositivi per il controllo dei consumi e l'efficientamento. Mentre lo smartworking ha portato più persone a comprare strumenti per l'intrattenimento e per la gestione della propria abitazione. Aumenta anche la diffusione dei dispositivi connessi personali come quelli per il monitoraggio della salute in tempo reale e per il fitness.

La smart home. Da un punto di vista tecnologico, la cosiddetta smart home, ossia una casa connessa e intelligente, rappresenta l'evoluzione della domotica, resa possibile dallo sviluppo dell'internet delle cose e degli oggetti connessi, dal momento che i dispositivi comunicano tra loro grazie a internet e sono gestibili anche da remoto, tramite smartphone o assistenti vocali.

Tra le soluzioni per la casa intelligente ci sono gli smart speaker, ovvero dispositivi comandabili tramite la voce che consentono di ricevere informazioni e di impartire comandi (per esempio accendere le luci o regolare la temperatura dei caloriferi), diver-

se applicazioni per l'assistenza alla persona (come avvisi in caso di cadute di anziani in casa), per la climatizzazione (come condizionatori, termostati o caldaie regolabili a distanza o tramite app), elettrodomestici (con accensione e spegnimento da remoto, tramite app o con la propria voce).

Ci sono anche sistemi per l'illuminazione (con accensione e spegnimento, regolazione del colore o dell'intensità tramite app o con la propria voce), per il monitoraggio consumi energetici, per la salubrità degli ambienti domestici che monitorano e agiscono purificando l'aria nell'abitazione, con sensori per il controllo della temperatura e dell'umidità, oltre a quelli per la sicurezza grazie a impianti di videosorveglianza e videocitofonia con la possibilità di accedere alle immagini a distanza o dalla smart tv e a serrature intelligenti che inviano allarmi in caso di intrusione.

Lo scenario in Italia. Secondo la ricerca "Smart home e dispositivi personali smart: il punto di vista dei consumatori italiani" realizzata da UL Solutions, specializzata nella sicurezza applicata, in collaborazione con BVA Doxa, cresce l'adozione di prodotti con funzionalità intelligenti connessi a internet.

Otto italiani su dieci (il 77%) sono propensi all'acquisto di un dispositivo per la

smart home entro i prossimi due anni. Mentre 2 su 3 (il 67%) dichiarano di essere interessati a comprare almeno un oggetto smart personale nello stesso arco temporale.

L'indagine, condotta nel secondo semestre del 2022 su un campione di soggetti composto da 1.000 persone (50% uomini e 50% donne) tra i 18-64 anni, considera quattro categorie di prodotti per la smart home (ovvero gestione della casa e intrattenimento, elettrodomestici, sicurezza ed efficienza energetica) e quattro nell'ambito dei dispositivi personali (oggetti indossabili per il fitness, prodotti per il monitoraggio della salute in tempo reale, sistemi di monitoraggio dei bambini e device per l'assistenza e il controllo delle persone fragili).

Tra i criteri di scelta di questo tipo di prodotti, gli intervistati hanno indicato ai primi posti come molto importante una comunicazione chiara e trasparente sui possibili rischi per la privacy o la salute (per il 48%), una app di gestione dell'oggetto con ottime recensioni (45%), la certificazione da parte di un ente indipendente (43%).

Il sondaggio mette anche in luce i principali fattori che frenano l'adozione, tra i quali emergono i timori legati alla sicurezza e ai rischi per la salute. Tra coloro che si dichiarano molto preoccupati, uno su 3 teme fortemente possibili attacchi informati-

ci e conseguenti rischi per la privacy; uno su 4 è spaventato dalla possibilità che il proprio dispositivo possa essere hackerato e quindi controllato da terzi; uno su 5 teme in modo particolare i possibili effetti nocivi sulla salute dovuti alle emissioni di onde radio derivanti dall'utilizzo quotidiano di questi oggetti.

In primo piano i dispositivi di controllo dei consumi energetici. Negli ultimi due anni gli acquisti di prodotti per la smart home hanno riguardato principalmente la gestione della casa e l'intrattenimento (60%). Elettrodomestici e dispositivi per la sicurezza rappresentano ciascuno una quota del 39% degli acquisti dichiarati dagli intervistati, cui seguono con il 34% i prodotti per l'efficientamento energetico.

Le principali ragioni citate riguardano la comodità, la capacità di gestire apparecchi ed elettrodomestici a distanza tramite app e la possibilità di rendere più sicura la propria dimora. Ma la propensione agli acquisti futuri vede in cima alla classifica dei device per la casa intelligente quelli per il controllo dei consumi e per il risparmio energetico.

L'aumento dei costi dell'energia sta infatti diventando il principale driver di adozione. Non per nulla, al primo posto tra i prodotti per la smart home da comprare nei prossimi due anni ci sono termostati, climatizzatori, si-

stemi di controllo della temperatura e dei consumi elettrici, prese e lampadine.

L'installazione dei dispositivi intelligenti per la casa è stata gestita in autonomia da 2 intervistati su 3, ma il 40% di coloro che se ne sono occupati personalmente ha riscontrato notevoli complessità nella configurazione, soprattutto nel caso dei prodotti per l'efficientamento energetico. La maggior parte degli utenti (60%) si dichiara soddisfatta delle relative app, ma il restante 40% ritiene che vi siano spazi di miglioramento in termini di qualità e funzionalità.

L'impatto dello smartworking. I lavoratori in smartworking, in particolare quelli che hanno iniziato tra il 2020 e il 2021 sull'onda dell'emergenza pandemica, mostrano una propensione all'acquisto di prodotti smart maggiore rispetto al totale. Sono più frequentemente uomini (+8%), tendenzialmente più giovani, con una concentrazione (+7%) nella fascia di età media

(35-54enni).

Analizzando le tendenze, risulta che questi soggetti hanno comprato più dispositivi per la casa rispetto al campione (+7%), in particolare più sistemi smart per l'efficientamento energetico (+9%), device per la domotica e l'intrattenimento (+8%) ed elettrodomestici (+8%).

La necessità principale è monitorare e gestire l'ambiente domestico da remoto, riducendo i consumi: l'acquisto di termostati e di climatizzatori smart da parte di questa categoria di consumatori registra infatti un +11% rispetto al resto degli intervistati.

La tendenza a comprare più prodotti smart da parte di chi lavora da remoto rispetto al totale dei partecipanti al sondaggio è ancora più evidente se si analizza il possesso di smart device personali (+12% nel complesso), in particolare i prodotti per il monitoraggio della salute (+9% negli ultimi due anni) e gli oggetti indossabili (+7%).

In crescita anche i dev-

ce per fitness e salute. Tra le categorie di dispositivi smart personali, gli oggetti indossabili connessi per il fitness e il tempo libero, come per esempio smartwatch, braccialetti, anelli, collane, borse, occhiali, cappelli e indumenti, risultano essere i più acquistati negli ultimi 2-3 anni (31%). Seguono i device di monitoraggio della salute scelti nel 20% dei casi, probabilmente anche a seguito delle esigenze emerse durante la situazione sanitaria post Covid. Solo l'8% ha optato per i sistemi di monitoraggio dei bambini o per l'assistenza delle persone fragili.

Le preferenze rilevate dall'indagine si riflettono anche sulla propensione per il futuro: i device per il benessere e quelli per il controllo della salute attraggono entrambi il 35% degli intervistati, mentre le intenzioni d'acquisto di sistemi per l'assistenza alle persone fragili (19%) e dispositivi per il monitoraggio dei bambini (11%) risultano più marginali.

Per tutte e quattro le tipologie dei prodotti oggetto dell'indagine si evidenzia una richiesta di miglioramento delle funzionalità e una maggiore chiarezza nel comunicare i vantaggi offerti dall'utilizzo di questi sistemi rispetto a quelli più tradizionali. Risulta anche la necessità di una maggiore protezione della privacy espressa da coloro che hanno acquistato dispositivi per il fitness (35% del campione, la quota più elevata), indice di timori per la sicurezza e la riservatezza dei propri dati.

Il giudizio in merito alla facilità di installazione e configurazione varia a seconda della tipologia di prodotto: circa 8 utenti su 10 si sono occupati personalmente dell'installazione dei dispositivi acquistati; nel caso dei device per il fitness, 7 utenti su 10 considerano facile la configurazione.

Per quanto riguarda le app, si osserva un buon livello di soddisfazione soprattutto per i dispositivi di fitness.

© Riproduzione riservata

Gli italiani e gli oggetti smart

- Otto italiani su dieci (77%) sono propensi all'acquisto di un dispositivo per la smart home entro i prossimi due anni mentre due su tre (67%) dichiarano di essere interessati a comprare almeno un oggetto smart personale nello stesso arco temporale
- Negli ultimi due anni gli acquisti di dispositivi per la smart home hanno riguardato principalmente (60%) la gestione della casa e l'entertainment; elettrodomestici e dispositivi smart per la sicurezza rappresentano ciascuno una quota del 39% degli acquisti dichiarati dagli intervistati, cui seguono con il 34% i dispositivi per l'efficientamento energetico
- Al primo posto tra i prodotti smart home da acquistare nei prossimi due anni figurano termostati, climatizzatori, sistemi di controllo della temperatura e dei consumi elettrici, prese e lampadine
- Tra i dispositivi smart personali, gli oggetti indossabili connessi per il fitness e il tempo libero risultano essere i più acquistati negli ultimi 2-3 anni (31%), cui seguono i dispositivi di monitoraggio della salute scelti nel 20% dei casi

Fonte: indagine di UL Solutions in collaborazione con BVA Doxa



DALLA CASA AL TESTAMENTO I VESTITI NUOVI DEI NOTAI

Le proposte del presidente Biino al Congresso nazionale. Per aiutare i giovani a trovare casa favorire cohousing, proprietà a tempo determinato e il «rent to buy»
E deroga alla legittima per gli eredi disabili

di **Isidoro Trovato**

«**N**on chiediamo niente al nuovo governo. Semplicemente spieghiamo cosa possono fare i notai per il paese». La mission del nuovo presidente del notariato, Giulio Biino, è chiara: allargare il ruolo civico e sociale dei notai partendo dalle proposte e non dalle richieste. Forte della sua esperienza da presidente del Salone del libro di Torino, il nuovo presidente dei notai crede fermamente nell'importanza della comunicazione e della pensione al colloquio.

«La nostra categoria — spiega Biino — ha un enorme potenziale inespresso in termini di utilità sociale. I notai sono impegnati su più fronti per garantire la legalità e possono ampliare il loro raggio d'azione andando a operare a favore di giovani, fasce deboli e persino nel mondo di arte e cultura».

Proprio queste tre aree sono state oggetto di attenzione durante il Congresso nazionale del notariato appena concluso.

I giovani

A cominciare dallo spazio dedicato a «giovani della generazione z», quelli che spesso studiano all'estero, cambiano di frequente città e luogo di lavoro e che fanno della flessibilità una prerogativa sempre più imprescindibile di vita. «Per i ragazzi di questa generazione — osserva il presidente dei notai italiani — bisognerebbe rafforzare e migliorare strumenti come il cohousing e il diritto di proprietà a tempo con una nuova regolamentazione. Per esempio il riconoscimento

dell'istituto della proprietà temporanea potrebbe essere una risposta concreta per chi deve necessariamente spostarsi in un'altra parte del Paese (per motivi di studio o di lavoro) ben sapendo che resterà lì solo per un tempo definito. Può essere un vantaggio anche per il proprietario di casa che non ha interesse a disporre di un determinato immobile per un periodo prestabilito capitalizzandone sin da subito il valore. Naturalmente il riconoscimento dell'istituto non può essere slegato da eventuali agevolazioni fiscali (imposte di trasferimento ridotte) vincolate al periodo di durata del trasferimento della proprietà».

Il notariato ha deciso di porre l'accento su vecchi e nuovi modelli dell'abitare tra i quali spicca la proposta di dare una migliore disciplina al rent to buy, strumento nato nel 2014 e mai decollato. «Anche qui — sottolinea Biino — servono vantaggi fiscali in grado di rilanciare un meccanismo molto utile per le coppie giovani che non hanno un capitale iniziale per l'acquisto della prima casa. Sarebbe opportuno incentivare questa figura contrattuale, considerando il rent to buy come un contratto a sé, con peculiarità specifiche senza considerarlo come una semplice sommatoria di due diversi contratti, la locazione e la compravendita».

Il fronte sociale

Anche nel settore del sociale e del so-

stegno delle fasce deboli l'attenzione dei notai è sfociata in alcune proposte

che puntano a dare il dovuto riconoscimento giuridico alla figura del caregiver, come previsto, fra l'altro, dalle Nazioni Unite che hanno condannato nel mese di ottobre l'Italia perché non ha riconosciuto lo status sociale di queste figure e i loro diritti.

«In Italia — ricorda Biino — i caregiver familiari sono circa tre milioni ma il nostro sistema normativo, non prevede alcuna tutela giuridica che possa offrire garanzie in materia di sostegno al reddito, di previdenza, di gestione del tempo e di inclusione sociale. Per questo il notariato propone il riconoscimento giuridico della figura del caregiver, o «curacari», secondo un neologismo che ritengo più efficace. L'attribuzione di questa qualifica spetterebbe a un magistrato e potrebbe comportare prerogative e funzioni anche relative all'amministrazione del patrimonio e alla rappresentanza della persona assistita, secondo criteri analoghi a quelli che oggi valgono per un amministratore di sostegno o ai genitori dei figli minorenni o ai tutori delle persone interdette. Così facendo, i notai potrebbero deflazionare il lavoro dei magistrati grazie alle nuove competenze in materia di volontaria giurisdizione». Ma tra le proposte c'è anche la modifica al Codice Civile, in modo che i familiari di una persona con disabilità grave possano disporre per testamento in suo favore, prevedendo che alla

sua morte i suoi beni siano destinati alle persone o agli enti che se ne sono presi cura. E infine, la proposta di modifica della normativa sul «dopo di noi» che preveda che un genitore possa disporre per testamento o compiere una donazione a favore di un figlio affetto da disabilità (in deroga anche alla disciplina della «legittima»).

L'arte

Ma l'area più sorprendente, tra le proposte dei notai, è quella che riguarda il mondo dell'arte e della cultura. «Il settore dell'arte è il campo dei cosiddetti beni di rifugio — sottolinea il presidente Biino —. Il notariato propone riduzione dell'Iva sulla vendita delle opere d'arte, creazione di un registro volontario, su modello blockchain, di opere d'arte certificate, digitalizzazione del patrimonio arti-

stico pubblico e molto altro ancora. In generale, la categoria cerca di suggerire modelli di riordino di un settore che spesso rappresenta un sacco di evasione fiscale, di inquinamento da parte della criminalità organizzata e di insicurezza in merito all'autenticità delle opere. I notai hanno competenze e strumenti per garantire la legalità anche in questo settore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«Giù l'Iva sulle opere d'arte, in modo da contrastare l'evasione. E norme che ne garantiscano l'autenticità»

«Vogliamo allargare il ruolo civico e sociale dei notai. Facciamo delle proposte e non chiediamo niente al nuovo governo»

Al comando Giulio Biino, presidente del Consiglio nazionale del notariato, è anche presidente del Salone del Libro di Torino



**Massimo Fracaro**

Scrivete a:
L'Economia
via Solferino 28
20121 Milano
corsoldi@rcs.it
www.corriere.it

DETRAZIONE DEL 110%

Quando gli abusi non bloccano il bonus


Nel mio condominio, composto di cinque unità, vorremmo usufruire del Superbonus. Anni fa, però, ho commesso un abuso edilizio non sanato. Ho realizzato un bagno all'interno del sottotetto di mia proprietà. Vorrei sapere se posso ottenere lo stesso l'agevolazione per gli interventi che riguardano le parti comuni (con la cessione del credito) e se per la realizzazione dei lavori di efficientamento dell'intero stabile è necessaria l'unanimità dei condomini. Inoltre, vorrei compiere alcuni lavori trainati, come la sostituzione degli infissi, l'installazione del fotovoltaico e di una colonnina per la ricarica. Posso usufruire del bonus anche su queste opere pur avendo commesso un abuso?

Lettera firmata — via online

Per la delibera che dà il via libera agli interventi del Superbonus non serve l'unanimità, ma un quorum per così dire facilitato: la maggioranza dei presenti in assemblea e a condizione che rappresentino almeno il valore di un terzo dell'edificio, quindi 333,34 millesimi. Per quanto riguarda gli abusi edilizi, siccome i lavori non comportano la demolizione e la ricostruzione dello stabile, non è necessario attestare la legittimità urbanistica dell'intervento e per i lavori sulle parti comuni non ci sono problemi. Non dovrebbero essercene neppure per i lavori trainati nell'unità immobiliare. Come spiega la recente guida del notariato sul Superbonus l'agevolazione è revocabile solo se non si presenta la Cilas, la si presenta con dati incompleti o non veritieri o si effettuano opere in difformità. Questo alla luce di quanto prevede l'articolo 33 del decreto legge 77/21 (il cosiddetto decreto Semplificazioni). In caso di controlli, l'agevolazione non viene revocata ma viene irrogata la sanzione per l'abuso edilizio commesso.

Con la consulenza di Gino Pagliuca

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La Suprema corte: misura preventiva applicata per evitare conseguenze del reato peggiori

Truffe al 110%, sì al sequestro

I crediti vengono bloccati nel cassetto fiscale della banca

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

È legittimo il sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria a carico della banca nell'inchiesta sulla truffa legata al superbonus. E ciò malgrado l'istituto di credito sia la parte offesa dei reati ipotizzati dagli inquirenti. I crediti d'imposta utilizzati in modo fraudolento e poi ceduti a terzi vengono congelati nel cassetto fiscale dell'intermediario finanziario che li ha comprati. Il provvedimento adottato dal giudice è un sequestro impeditivo e non finalizzato alla confisca: ha quindi la funzione di evitare che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati per i quali si procede. Dopo la cessione da parte del beneficiario il credito resta immutato e non sorge invece in capo al cessionario a titolo originario, ripulito da ogni vizio.

Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 40867/22, una delle cinque pronunce di analogo contenuto, dalla n. 40865 alla n. 40869, pubblicate il 28 ottobre dalla terza sezione penale.

Il caso. La Suprema corte rigetta il ricorso proposto dall'intermediario finanziario: risulta quindi confermata la misura cautelare reale disposta per un milione di euro nell'indagine condotta a Napoli per associazione a delinquere finalizzata a truffa, evasione fiscale e falso nell'ambito delle detrazioni al 110% per ristrutturazioni edilizie.

Il sequestro preventivo, in questo caso, ha natura impeditiva: implica quindi l'esistenza di collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il presunto auto-

re. E ben può colpire anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, se la libera disponibilità della cosa può costituire un pericolo nei termini indicati dall'articolo 321, comma primo, c.p.p.. I crediti d'imposta sequestrati costituiscono senza dubbio "cosa pertinente" al reato.

Doppia opzione per il superbonus. Per comprendere la decisione degli Ermellini bisogna entrare nel meccanismo delineato dall'articolo 121 del cosiddetto di rilancio, il decreto legge 34/2020, che ha introdotto il superbonus per interventi come: recupero del patrimonio edilizio; efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata di edifici esistenti; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Invece che aspettare cinque anni affinché si completi la detrazione fiscale, chi sostiene le spese dei lavori può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta: il primo costituisce un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un massimo pari all'importo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e recuperato da questi ultimi attraverso un credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, che può a sua volta essere ceduto. Insomma: chi ha commissionato gli interventi rimane titolare di un proprio credito d'imposta, ma ne subisce la riduzione, anche fino alla totale scomparsa, per la parte in cui le spese dei lavori sono sostenute non da lui, ma direttamente dal fornitore/esecutore, sotto forma di sconto; l'imprenditore, per la misura corrispondente, vede allora sorgere un proprio e autonomo credito d'imposta, che può portare in compensazione o a sua volta cedere nei termini indicati dalla normativa.

L'alternativa è la cessione

di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che a sua volta può essere trasferito oppure essere portato in compensazione con debiti verso l'erario.

Nel caso di specie, la banca ricorrente non contesta la configurabilità dei reati ipotizzati: è d'altronde indicata come persona offesa dal reato nella prospettazione degli stessi pubblici ministeri.

Non si può tuttavia accogliere la tesi sostenuta dalla difesa dell'intermediario finanziario: una volta che il be-

neficiario rinuncia all'originario diritto alla detrazione, nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico, ed esercita l'opzione per la cessione, il credito sorge in capo al cessionario a titolo originario e dunque depurato da ogni vizio, anche radicale, che possa aver colpito il diritto alla detrazione; in altre parole il credito ceduto sarebbe sempre "garantito" dallo Stato a tutela del cessionario, anche di fronte a un difetto di presupposti assoluto. Ma è escluso che l'interpretazione offerta dagli avvocati dell'ente creditizio possa essere condivisa perché non trova riscontro nella normativa di riferimento, primaria e secondaria, alla quale non può esser riconosciuta alcuna forza derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria.

Il diritto alla detrazione di cui il beneficiario si spoglia assume la veste di un credito che può circolare nei termini indicati dalla legge, conservando il contenuto patrimoniale.

Non c'è una sostituzione, ma un'evoluzione: si tratta di un espediente tecnico necessario a consentire la cessione a terzi che, secondo il

legislatore, incentiva la procedura e aiuta la ripresa del Paese, messo alle corde dalla pandemia.

Pesa l'originaria versione dello stesso articolo 121, comma primo lettera b), del decreto legge 34/2020 che menzionava appunto un'opzione "per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari": risulta quindi escluso che si configuri l'estinzione di un diritto alla detrazione in capo al beneficiario e la contestuale costituzione, dal nulla, di un credito in capo al cessionario; né sussiste un fenomeno novativo di sorta. E c'è anche un'altra disposizione dalla quale si può ricavare la diretta e immediata derivazione del credito dall'originario diritto alla detrazione: si tratta del comma terzo dell'articolo 121 del decreto legge 34/2020, secondo cui "i crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/97, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione". Insomma: non c'è alcuna vicenda estintivo-costitutiva, il credito conserva non soltanto il valore economico dell'originario diritto alla detrazione ma anche le modalità d'esercizio se viene utilizzato in compensazione e non ulteriormente trasferito.

La conferma, poi, arriva dalle successive modifiche normative: l'articolo 28 del decreto legge 4/2022, infatti, parla di "contratti di cessione", laddove stabilisce le ipotesi di nullità al comma terzo, ribadendo il carattere derivativo dell'istituto.

L'orientamento della giurisprudenza. Nella sentenza 40867/22 i giudici di legittimità citano anche l'audizione tenuta dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate, **Ernesto Maria Ruffini**, alla commissione bilancio del senato: «In ca-

so di sequestro di crediti inesistenti da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto "cose pertinenti al reato", tali crediti diventano inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona fede, al quale pertanto non resta che rivaleersi nei confronti del cedente». Di più. «L'azione di contrasto posta in essere da numerose procure della Repubblica», aggiunge Ruffini, «è

spesso sfociata in sequestri dei crediti nei confronti degli intermediari finanziari, benché a essere entrati materialmente in possesso dei profitti del reato, destinandoli con ogni probabilità a ulteriori attività illecite, siano stati i reali autori degli illeciti. In altri termini, in queste ipotesi i crediti sequestrati dall'autorità giudiziaria non possono essere utilizza-

ti dal cessionario, seppur in buona fede».

E il fatto che nel decreto legge 34/2020 manchi una disciplina espressa in senso contrario esclude ogni deroga ai principi generali, con particolare riguardo all'ipotesi di sequestro impeditivo. Il fatto che il codice identificativo del credito d'imposta sia stato introdotto soltanto in seguito non autorizza a ri-

tenere che si tratti di un bene fungibile, come se fosse una somma di denaro: non si configura, dunque, l'applicazione surrettizia di un indebito sequestro per equivalente a danno di un terzo estraneo al reato. Sussiste, quindi, il periculum in mora, cioè il pericolo connesso alla possibilità che siano utilizzati i crediti sorti da un fatto illecito.

— © Riproduzione riservata —

Il principio

(sentenza 40867/22, sezione terza penale)

Deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo, nella forma del sequestro impeditivo, disposto sui crediti d'imposta superbonus 110% nel cassetto fiscale dell'intermediario finanziario, cessionario del credito e persona offesa del reato. Si ritiene, infatti, sussistente il periculum in mora laddove la possibilità di permanente utilizzazione dei crediti originati da fatto illecito protrarrebbe o aggraverebbe le conseguenze del reato; mentre non si riscontra l'estinzione del diritto alla detrazione in capo al beneficiario e la contestuale costituzione "ex nihilo" di un credito in capo al cessionario né un fenomeno novativo di sorta, ma soltanto l'evoluzione, e non la sostituzione, del primo nel secondo

